



Inoltre, in questo caso, secondo l'Autorità sussiste la violazione anche della specifica norma, introdotta nel 2023 (art. 23, comma 1, bb-bis, Cod. Cons.), che vieta la rivendita ai consumatori di biglietti comprati dal professionista grazie a strumenti automatizzati che eludono eventuali limiti al numero di titoli acquistabili. Pur se il provvedimento non è definitivo (le imprese hanno già preannunciato ricorso), se ne deducono utili indicazioni per gli operatori del settore: anche quelli ufficiali e non solo per gli eventuali broker indipendenti (come detto: non usare bot, evitare il freezing e ricorso a criteri trasparenti nella gestione di eventuali biglietti gratuiti). La distribuzione dei biglietti, soprattutto se per eventi di richiamo o luoghi di grande interesse storico-culturale, va maneggiata con cura. Vanno perciò evitate condotte anche solo passive (tipicamente: non prevenire acquisti massivi) rispetto ad attività di accaparramento svolte a danno del pubblico. Ma non solo: allargando lo sguardo ad altre norme, se si verte in casi di vero e proprio secondary ticketing, può intervenire l'Agcom, abilitata anch'essa ad emettere multe milionarie a carico dei bagarini online (come nel caso Viagogo), il cui eventuale omesso pagamento, dopo la recente approvazione del decreto bollette (d.l. 19/2025, art. 6), può comportare l'oscuramento del sito.(riproduzione riservata)

Marco Mergati